

Camera dei Deputati

Legislatura 12
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/08033presentata da **MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO** il **01/03/1995** nella seduta numero **147**Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
BERGAMO ALESSANDRO	FORZA ITALIA	03/01/1995
SICILIANI GIUSEPPE	FED.LIB.DEM	03/01/1995

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
MINISTERO DELLE FINANZE
MINISTERO DEL TESORO

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLE FINANZE, data delega **03/10/1995**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
FANTOZZI AUGUSTO	MINISTRO, MINISTERO DELLE FINANZE	09/09/1995

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 01/03/1995
 INTERLOCUTORIO IL 10/03/1995
 RISPOSTA DEL GOVERNO IL 09/09/1995
 ITER CONCLUSO IL 29/09/1995

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, CAUZIONI E DEPOSITI CAUZIONALI, CONCESSIONARI, GESTIONE DI IMPRESE,
 RISCOSSIONE DI IMPOSTE, SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE

SIGLA O DENOMINAZIONE :**GEO-POLITICO :**

MINISTERO DELLE FINANZE

TESTO ATTO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro. - Per sapere - premesso: che il Ministro delle finanze, fino al momento del suo incarico, Presidente dell'Ascotributi, che associa tutti i concessionari del servizio di riscossione delle entrate erariali, comunali e consortili, era perfettamente a conoscenza dello stato pietoso in cui versa tutto il servizio di riscossione dei tributi, tale da far prevedere un tracollo di tutto il sistema riscuotitivo, penalizzato, com'è noto, dalla mancata soluzione dei gravissimi problemi applicativi che pesano sulla gestione, funzionalità ed efficienza del sistema stesso; che le organizzazioni sindacali della categoria, hanno proceduto a denunciare alle Procure della Repubblica di Roma e di Palermo, la Direzione Centrale della Riscossione per gravi irregolarità ed inadempienze riguardanti alcuni concessionari del servizio in questione per non aver posto tempestivi interventi atti a rimuovere situazioni comportanti violazioni di norme penali e/o di precisi obblighi relativi al funzionamento del servizio (mancato versamento cauzione, sportelli rimasti chiusi, denunce di evasione contributive, mancata formazione di elenchi residui, eccetera), tutte ragioni che sarebbero "per legge" motivi di "decadenza" dei concessionari interessati; che alcuni concessionari (Foggia B, Reggio Calabria, Catanzaro B, Napoli B, eccetera) o non hanno integrato la cauzione nel tempo imposto dalla legge, oppure vi hanno provveduto con notevole ritardo, senza che la Direzione Centrale della Riscossione sia intervenuta mettendo così in pericolo la riscossione stessa dei carichi iscritti a ruolo; che la riscossione coattiva delle imposte indirette, dei diritti doganali e delle altre entrate non soggette all'obbligo dell'anticipazione, ha raggiunto, sin dal 1991, una percentuale irrisoria di riscossione (3,40 per cento del carico iscritto a ruolo) ridicolizzando gli uffici e gli altri organi accertatori che hanno posto in essere faticosissimi accertamenti ed inducendo gli altri contribuenti a comportamenti omissivi e dilatori e, comunque, elusivi dell'obbligo tributario; che una parte notevole delle Procure della Repubblica d'Italia (ad esempio Napoli, Salerno, Caserta, Firenze, Chieti eccetera) sono intervenute per porre fine ad un malcostume nell'effettuare in un giorno numerosissimi atti d'irreperibilità del contribuente o di nullatenenza, verbalizzati a tavolino, con la connivenza degli ufficiali della riscossione; che la Direzione Centrale della Riscossione ha concesso ai concessionari numerose sospensioni di versamento, sotto forme di tolleranze, nonché sanatorie di termini ed abbandono di penalità in forma generalizzata; che la Direzione Centrale della Riscossione non ha mai assicurato al sistema riscuotitivo tempestività e razionalità nelle istruzioni operative con la conseguenza che tutta la categoria interessata è venuta a trovarsi nell'assurda ed ingiustificata posizione di non poter fruire di un indirizzo univoco ed un tempestivo conforto al proprio operato -: quali siano i costi del servizio di esazione che hanno raggiunto l'iperbolica cifra di duemila miliardi di lire; cosa si ritenga di dover fare per migliorare e definire: i rapporti con i contribuenti che chiedono maggiore chiarezza nei loro adempimenti e meno spreco di soldi e di tempo; il problema della redditività dei concessionari, minato da vistosi difetti di struttura, mai affrontati ed eliminati per incapacità del corpo dirigenziale della direzione centrale della riscossione; la necessità di rimuovere la mediocrità inoperosa, riqualificando e rivitalizzando un settore investito di delicati compiti e funzioni, al fine di una corretta e competente gestione di uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema impositivo. (4-08033)

RISPOSTA ATTO

In merito alle problematiche sollevate dalle SS.LL. Onorevoli, si osserva, preliminarmente, che le denunce da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, nei confronti della Direzione Centrale per la Riscossione, risultano già concluse con l'archiviazione disposta dal magistrato inquirente e che per l'unico caso di mancata prestazione della cauzione, verificatosi nei cinque anni di durata del periodo transitorio di gestione, è stata regolarmente dichiarata la decadenza del concessionario. In relazione al problema dell'adeguamento, mediante integrazione, delle cauzioni richieste ai concessionari del servizio di riscossione (ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi), si rileva che la commissione consultiva (prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto), con parere reso nella seduta del 23 febbraio 1994, ha ritenuto che la proposta avanzata, al riguardo, dalla competente Direzione centrale per la riscossione, intese a far dichiarare la decadenza dei concessionari interessati (nel numero di cinque), non dovesse aver seguito. La commissione ha motivato tale orientamento con l'assenza di pregiudizio per l'erario dal ritardo di che trattasi (atteso che tutto il periodo di gestione restava coperto da garanzia) nonché con la esimente relativa alle lungaggini burocratiche connesse al rilascio delle garanzie fideiussorie da parte degli istituti di credito ovvero degli istituti di assicurazione appositamente autorizzati, in tal senso, con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto concerne 'la riscossione coattiva delle imposte indirette, dei diritti doganali e delle altre entrate non soggette all'obbligo dell'anticipazione', si rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto n. 43 del 1988 e del conseguente affidamento ai concessionari della riscossione dei predetti tributi, è stata oggetto di iscrizione a ruolo una ingente massa di partite riferite a violazioni verificatesi, nella maggior parte dei casi, molti anni prima delle suindicate iscrizioni e che non avevano formato oggetto di procedure esecutive da parte degli allora competenti uffici accertatori. Si è verificato, pertanto, un rilevante distacco temporale tra il momento della violazione e quello dell'esecuzione forzata che ha comportato, di conseguenza, l'impossibilità di procedere ad una efficace azione di recupero coattivo. Per quanto inerisce le inchieste, tuttora in corso, da parte dell'Autorità giudiziaria in relazione al lamentato 'malcostume nell'effettuare in un giorno numerosissimi atti di irreperibilità del contribuente o di nullatenenza, verbalizzati a tavolino, con la connivenza degli ufficiali della riscossione' si osserva che questa Amministrazione, consapevole della gravità del problema emerso presso talune concessioni, ha provveduto a richiedere agli organi competenti la predisposizione di verifiche mirate al controllo della regolarità dell'operato degli ufficiali di riscossione e del rispetto della normativa vigente in tema di inesigibilità delle quote di tributi iscritti a ruolo. Per quel che riguarda le asserite 'numerosissime sospensioni di versamento sotto forma di tolleranze', concesse dalla Direzione centrale per la riscossione, si precisa che quest'ultima, che opera sulla base di istruttoria svolta dagli organi periferici, ha assunto le relative determinazioni sulla base dei criteri restrittivi e vincolanti elaborati dalla citata commissione consultiva e riportati in pareri resi negli anni 1990 e 1991. Relativamente alla presunta concessione di 'sanatorie di termini ed abbandono di penalità in forma generalizzata', si osserva che questo Dicastero, nella materia in questione, si è attenuto alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Infatti le uniche sanatorie intervenute negli ultimi anni, sia di termini procedurali che di irregolarità formali e sostanziali, sono state disposte dall'articolo 12, commi 3, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75. Va, inoltre, osservato che l'asserita mancanza di tempestività e razionalità nelle istruzioni operative da parte della Direzione centrale per la riscossione non sembra trovare riscontro nell'operato della Direzione medesima. Risulta,

infatti, che la Direzione ha fornito numerose istruzioni ai concessionari del servizio (tramite gli organi periferici e la Ascotributi) al fine di garantire il puntuale svolgimento dei compiti agli stessi assegnati. Giova segnalare, a tale proposito, le istruzioni diramate in tema di disciplina del passaggio dal pregresso sistema esattoriale all'attuale sistema concessorio; di autorizzazione alla cessione di azioni di società concessionarie; di compilazione di conti giudiziali; di modalità di effettuazione di verifiche alle concessioni; di rilevazione dei dati quadrimestrali delle gestioni; di disciplina degli adempimenti da parte dei contribuenti, delle aziende di credito e dei concessionari per la tenuta del conto fiscale; di disciplina dei residui di gestione e le istruzioni operative fornite ai concessionari in tema di I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili). Per quel che concerne i quesiti posti nell'ultima parte dell'interrogazione, si rappresenta che i costi del servizio di riscossione dei tributi, in base all'ultimo dato disponibile, elaborato dall'organo informatico, risale al 1993 e risulta, secondo il criterio di competenza, di 1.942 miliardi di lire (1.885 miliardi per cassa). La parte di essi gravante sul bilancio dello Stato ammonta a 1.000 miliardi, pari all'entità del relativo stanziamento annuale, rimasto immutato fin dall'anno 1990, mentre la rimanente parte è a carico dei contribuenti. Quanto alle iniziative intraprese da questa Amministrazione per migliorare e definire i rapporti con i contribuenti, si osserva che rispondono a tali finalità l'istituzione del conto fiscale e la modifica delle cartelle di pagamento. In particolare utilizzando il conto fiscale e contributivo (con decorrenza dal 1° gennaio 1994) i contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono fruire di una facilitazione nelle modalità di effettuazione dei pagamenti ed ottenere rimborsi di imposta in tempi indubbiamente più brevi. La seconda iniziativa, relativa alle cartelle di pagamento è intesa a predisporre nuove cartelle volte a rendere maggiormente informati i contribuenti sulle cause delle iscrizioni a ruolo nonché sulle possibilità di difesa. L'Amministrazione finanziaria, inoltre, ha assunto ulteriori iniziative finalizzate a semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti ed a rendere più efficace ed incisiva l'attività di riscossione. Dette iniziative, contenute nel recente disegno di legge concernente 'Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria', consistono, tra l'altro, nel raggruppamento in unico versamento delle ritenute alla fonte di importo inferiore alle lire 300.000 e nella cessione dei crediti d'imposta per qualsiasi tributo con estensione dei crediti formati nell'ambito del gruppo. Per quanto concerne il problema della redditività dei concessionari, si osserva che esso è strettamente collegato a quello relativo alla misura dei compensi di riscossione, compensi determinati, allo stato, sulla base del parere, reso nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994, della già citata commissione consultiva. Tuttavia si evidenzia che, al fine di riconsiderare i compensi in occasione della revisione biennale prevista dall'articolo 61 del citato decreto n. 43 del 1988, sono in corso taluni monitoraggi tesi a determinare i costi di gestione delle singole concessioni. Per quel che afferisce, infine, la denunciata 'necessità di rimuovere la mediocrità inoperosa, riqualificando e rivitalizzando un settore investito di delicati compiti e funzioni' si osserva che la produttività espressa dalla Direzione centrale per la riscossione, specie negli ultimi tempi, risulta soddisfacente ed, a tal fine, basti ricordare la conclusione del complesso iter di conferimento delle concessioni di durata decennale, nel rispetto delle scadenze prescritte dal suindicato decreto n. 43 del 1988. In un'ottica di riorganizzazione e di rilancio operativo della struttura, si è anche provveduto di recente (decreto del Ministro delle finanze del 12 luglio 1995) a potenziare le competenze della Commissione consultiva, assicurando, in tal modo, una più approfondita ponderazione dei delicati e complessi interessi affidati alla gestione della citata Direzione. Il Ministro delle finanze: Fantozzi.